

Consultazione ART sulla delibera n. 49/26, recante “Revisione delle misure di regolazione sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014”.

Osservazioni puntuali di FERROVIE EMILIA ROMAGNA srl

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell’osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
8.2	"Per le reti regionali il limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ, per tratta ferroviaria e fascia oraria, è posto inferiore o pari al 50%".	"Per le reti regionali, il limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ per tratta ferroviaria e per fascia oraria non trova applicazione per i servizi di trasporto regionale in regime di OSP. Per le altre tipologie di servizio tale limite è pari al 50%" <i>ovvero, in subordine:</i> "Per le reti regionali, considerato che i servizi ferroviari su di esse operati appartengono al segmento OSP, il limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ per tratta ferroviaria e fascia oraria è posto inferiore o pari al 85%"	Nell’agosto 2015 FER su mandato della Regione Emilia Romagna ha concluso le procedure della nuova gara a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio e nel giugno 2016 ha sottoscritto il nuovo “Contratto di Servizio per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna” per la durata di 15 anni, oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 7,5 anni. I nuovi servizi sono formalmente avviati dal 01 giugno 2019. Il Servizio di Trasporto Ferroviario Regionale E-R è svolto dalla Impresa Ferroviaria aggiudicataria TrenitaliaTper (società consortile a responsabilità limitata, partecipata da Trenitalia Spa e Tper Spa.). FER, società “in house” della Regione Emilia Romagna è quindi impegnata a garantire la disponibilità della capacità della rete, di proprietà della stessa Regione, per il servizio di trasporto pubblico oggetto del Contratto di Servizio, per tutta la durata dell’affidamento. È stata fatta una simulazione di impatto della misura 8.2 rispetto all’attuale programmazione dei servizi OSP applicando il limite del 50% quale “limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ”, ipotizzando di andare oltre al limite del 20% di cui alla misura 8.1 previsto

			per singolo richiedente e assegnare tutto il 50% ad un AQ con Regione Emilia Romagna. Anche simulando il limite del 50%, l'AQ non soddisfa tutta la programmazione prevista per garantire il volume dei servizi nel perimetro del trasporto pubblico locale ferroviario.
2.6	Fasce pendolari: i periodi temporali ricompresi tra le ore 6.00 e le ore 9.00 e tra le ore 17.00 e le ore 20 dell'esercizio giornaliero (...)	Fasce pendolari: i periodi temporali ricompresi tra le ore 6.00 e le ore 9.00, tra le ore 12 e le ore 15 e tra le ore 17.00 e le ore 20 dell'esercizio giornaliero (...)	Si ritiene debba essere prevista una fascia pendolare centrale della giornata (12:00 – 15:00) che sulla rete regionale è interessata da elevata domanda di trasporto passeggeri studentesco, di rientro dalla fascia pendolare mattutina 06:00 – 09:00
4.2	A tale scopo, il GI adotta, nello svolgimento delle attività di allocazione, fatto salvo il rispetto delle aliquote di capacità massima per tratta ferroviaria e fascia oraria di cui alle Misure 8 e 9, le seguenti regole di programmazione dell'utilizzo della capacità, secondo cui sulle linee della rete ferroviaria di competenza è garantito accesso nel seguente ordine di priorità decrescente dall'alto verso il basso: a) ai servizi di trasporto merci/passeggeri internazionali a mercato e OSP; b) ai servizi di trasporto passeggeri nazionali lunga percorrenza OSP; c) nelle fasce orarie pendolari (dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00) ai servizi di trasporto passeggeri regionali OSP; d) nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con l'eccezione delle fasce orarie pendolari di cui	A tale scopo, il GI adotta, nello svolgimento delle attività di allocazione, fatto salvo il rispetto delle aliquote di capacità massima per tratta ferroviaria e fascia oraria di cui alle Misure 8 e 9, le seguenti regole di programmazione dell'utilizzo della capacità, secondo cui sulle linee della rete ferroviaria di competenza è garantito accesso nel seguente ordine di priorità decrescente dall'alto verso il basso: a) nelle fasce orarie pendolari (dalle ore 6 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 20) ai servizi di trasporto passeggeri regionali OSP; b) ai servizi di trasporto merci/passeggeri internazionali a mercato e OSP; c) ai servizi di trasporto passeggeri nazionali lunga percorrenza OSP; d) nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con l'eccezione delle fasce orarie pendolari di cui	Vedi punti precedenti.

	alla precedente lettera c), ai servizi di trasporto passeggeri a mercato; e) dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ai servizi di trasporto merci, con priorità per quelli internazionali	alla precedente lettera c), ai servizi di trasporto passeggeri a mercato; e) dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ai servizi di trasporto merci, con priorità per quelli internazionali	
4.4	Fatto salvo il rispetto dei principi e criteri generali di cui alle Misure 4.1 e 4.2, viene garantita almeno una traccia per tratta ferroviaria e fascia oraria a ogni segmento e sotto-segmento di mercato, ad eccezione delle linee classificate come infrastrutture specializzate.	Fatto salvo il rispetto dei principi e criteri generali di cui alle Misure 4.1 e 4.2, viene garantita almeno una traccia per tratta ferroviaria e fascia oraria, ad eccezione delle fasce pendolari, a ogni segmento e sotto-segmento di mercato, ad eccezione delle linee classificate come infrastrutture specializzate.	Per la rete a semplice binario di FER, date le caratteristiche degli impianti, dei moduli di stazione e delle velocità di fiancata, risulta non applicabile nelle fasce orarie pendolari la clausola prevista dalla misura 4.4 secondo la quale “viene garantita almeno una traccia per tratta ferroviaria e fascia oraria a ogni segmento e sotto-segmento di mercato”, vincolo che pertanto andrebbe eliminato.